

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIESI, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, PANDOLFO,
POLI, CIAMPAGLIA, FERRI MAURO, LIGORI, RIZZI, RUSSO QUIRINO,
CECCHERINI, IPPOLITO, NICOLAZZI, ROMITA**

Presentata il 14 novembre 1973

**Modifiche all'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
concernente case popolari ed economiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente la edilizia economica e popolare, nel titolo secondo dettate norme che disciplinano l'espropriazione di immobili per pubblica utilità.

Pur non volendo negare la validità dell'intera legge, anche se a distanza di un biennio dalla sua entrata in vigore non ha consentito il conseguimento dei fini che il legislatore intendeva realizzare per incrementare il settore edile, ci pare doveroso sottoporre alla attenzione del Parlamento le gravissime situazioni sociali determinatesi in molti comuni di diverse regioni italiane, nel settore della proprietà diretto-coltivatrice, a seguito delle procedure di esproprio di terreni previste dalla legge n. 865 del 1971.

Infatti, molti piccoli diretto-coltivatori, proprietari di terreni di modeste entità dai quali traevano i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare, sono stati — in se-

guito all'esproprio — privati della unica modesta proprietà acquistata con il sacrificio di più generazioni senza avere la possibilità, con l'indennizzo percepito a norma delle vigenti disposizioni di legge, di acquisire un altro appezzamento di terreno da lavorare e dal quale trarre quel sia pur modesto reddito necessario al mantenimento della famiglia.

Questi coloni diretto-coltivatori, attualmente, privati del loro unico bene e della loro fonte di lavoro, vanno ad aumentare il numero dei disoccupati o dei sottoccupati con quelle negative conseguenze che ognuno di noi può immaginare.

A nostro avviso, per ovviare alla citata situazione e per dare tranquillità alla categoria interessata, si impone la modifica della legge già citata. Per questo sottoponiamo al vostro esame ed approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è così modificato:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto-coltivatore o da persone del suo nucleo familiare, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 è quadruplicata.

Nel caso, invece, che l'espropriazione attinga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario è raddoppiata; uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10.

L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione ».